



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO**, all'udienza del **25 gennaio 2023**, svoltasi nelle forme di cui all'art. 83, co. 7 lett. h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al **n. 209** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2022**, vertente

TRA

[redacted]
[redacted] rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Orecchioni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via L. De Crecchio 61 in Lanciano, giusta delega in atti telematici.

RICORRENTE

E

MINISTERO dell'ISTRUZIONE della UNIVERSITA' e della RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr. Ernesto Nieri, funzionario delegato dell'USR della Toscana.

CONVENUTO

OGGETTO: pagamento spettanze retributive.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:

a) *“accertata e dichiarata l’illegittimità del decreto n. 2264 del 29.03.2022 adottato dall’Istituto Comprensivo “[]”, ordinare al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro p.t., di applicare per le assenze delle ricorrente dovute ai periodi di ricovero ospedaliero e di convalescenza il medesimo trattamento giuridico ed economico previsto per i docenti con contratto a tempo indeterminato e, per l’effetto, di corrispondere alla medesima il relativo compenso economico, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;*

b) *con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.”.*

Convenuto: *“Voglia il Sig. Giudice rigettare l’avverso ricorso con vittoria di spese, diritti e onorari”.*

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 05.05.2022, [], docente precaria attualmente in servizio presso il Liceo Statale “[]”, adiva l’odierno Tribunale perché fosse accertata e dichiarata l’illegittimità del decreto n. 2264 del 29.03.2022, adottato dall’Istituto Comprensivo “[] []”, con il quale l’Amministrazione annullava il provvedimento che aveva riconosciuto l’intero trattamento economico per i periodi di ricovero ospedaliero, ripristinando il precedente e deteriore trattamento economico e giuridico. A tal fine rappresentava quanto segue: i) di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo Statale []; ii) di essere stata costretta, a causa di gravissimi problemi di salute, a effettuare lunghi periodi di assenza, con numerosi ricoveri ospedalieri, in occasione dei quali aveva subito più interventi chirurgici, [] []; iii) che in data 11 maggio 2021 faceva pervenire al suddetto Istituto documentazione attestante la malattia, chiedendo che le venisse riconosciuta l’intera retribuzione, ivi compreso ogni trattamento

accessorio a carattere fisso e continuativo, come previsto dall'art. 17 del CCNL di comparto 2006/2009; iv) che tale istanza veniva ignorata dall'Amministrazione, la quale si limitava ad inviarle copia dei "decreti di malattia", come se si fosse trattato di rispondere a una richiesta di accesso agli atti ex l. n. 241/1990; v) che pertanto inviava una nota (doc.1) con la quale chiedeva che le venisse corrisposta l'indennità di malattia per il periodo considerato; vi) che tuttavia l'Istituto scolastico rispondeva riproducendo semplicemente il contenuto dell'art. 19 del CCNL di comparto, sostenendo la correttezza del proprio operato (doc.2); vii) che con nota del 4 febbraio 2022 (doc.3), faceva notare come la disciplina pattizia, nello specifico gli artt. 17 e 19 del CCNL, non ostava all'accoglimento della propria istanza; viii) che a tale nota faceva riscontro l'Amministrazione, che riconosceva l'applicazione dell'intero trattamento economico, ma solo per i periodi corrispondenti ai ricoveri ospedalieri, in quanto *"non si ritiene che vi sia idonea certificazione medica che fa discendere espressamente la prognosi dagli interventi subiti in ospedale"* (doc.4); ix) che conseguentemente trasmetteva all'Amministrazione la certificazione medica richiesta, attestante la diretta riconducibilità delle assenze successive ai ricoveri ospedalieri alle conseguenze degli interventi subiti dalla signora [] (docc.5 e 6); x) che l'Amministrazione intimata, con decreto n. 2264 del 29.03.2022 (doc.10) annullava il provvedimento con cui aveva riconosciuto l'intero trattamento economico per i periodi di ricovero ospedaliero, ripristinando il precedente, peggiore, trattamento economico e giuridico, senza fornire alcuna motivazione, in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Tanto premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo la mancata indicazione delle ragioni oggettive poste a giustificazione della disparità di trattamento tra le due tipologie contrattuali.

2. Si è costituito in giudizio l'ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito territoriale della provincia di Grosseto – evidenziando, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta, chiedendone il rigetto.
3. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa, ritenutane la natura documentale, è stata decisa senza necessità di istruttoria con il deposito della sentenza nel sistema telematico.

4. Il ricorso è fondato.
5. Le assenze per malattia del personale assunto con contratto a tempo determinato sono regolate dall'art. 19 del CCNL del 29.11.2007, in particolare dai commi 3, 4, 5 e 6 per il personale assunto almeno fino al 30/6; dal comma 10 per il restante personale (cd. supplenze brevi).
6. Il comma 15 del citato art. prevede inoltre che *"Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art.17, comma 9."*
7. Il richiamato art. 17, che disciplina le assenze per malattia del personale docente a tempo indeterminato, al comma 9 dispone che *"In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto, per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione."*

Dunque, per le assenze riferite a gravi patologie, infortunio sul lavoro, causa di servizio, cure per gli invalidi e termali o assenze per esami e visite specialistiche valgono, ex art. 19, comma 15, le stesse regole del personale assunto a tempo indeterminato.

La normativa che disciplina specificamente le assenze per gravi patologie (art. 17, comma 9 per il personale a tempo indeterminato e art. 19 comma 15 per il personale a tempo determinato – del CCNL Comparto Scuola), per le quali, come già ricordato, è prevista la retribuzione intera e l'esclusione dal consueto computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non definisce con esattezza le "gravi patologie", limitandosi alla dizione generica di gravi patologie.

Sono intervenute a tal fine le Linee guida in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, 11 gennaio 2016, previsto dall'art. 25 del d. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, le quali hanno delimitato l'area delle patologie gravi a quelle che comportano:

- un vulnus funzionale intenso e inconsueto rispetto alla casistica più frequente di malattia e tale da necessitare di contestuale somministrazione di terapie "estreme" ben debitamente certificate;

- una malattia temporanea determinata o connessa alla menomazione che, valutata in sede medico legale, abbia visto assegnarsi una percentuale pari o superiore ai due terzi (67%) di invalidità permanente.

8. Ebbene risulta agli atti, ed è del resto incontestato, che l'odierna ricorrente è invalida al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (cfr. verbale commissione medica del febbraio 2018, depositato in atti all'udienza del 2.11.2022).

Dal documento allegato al ricorso (doc. 6) la Dottoressa [redacted], medico chirurgo della ricorrente negli anni 2019- 2020, ha attestato che dal periodo che va dal 9 dicembre 2020 al 13 marzo 2020 la [redacted] ha subito un intervento chirurgico che ha avuto delle gravi complicanze e implicato dei periodi di convalescenza post ricovero molto lunghi. In particolare:

*"dal 9.12.2019 al 13.12.2019 - ricovero per intervento chirurgico [redacted]
[redacted];*

dal 13.12.2019 al 25. 1.2020 - convalescenza post-operatoria;

dal 26.1.2020 al 27.1.2020 - ricovero urgente per complicanze postoperatorie presso reparto di malattie infettive ospedale [redacted];

dal 28.1.2020 al 5.2.2020 - ricovero a Bologna per operazione urgente salvavita e terapia antibiotica salvavita, [redacted];

dal 6.2.2020 all'8.2.2020 - ricovero presso ospedale [redacted] per terapia antibiotica salvavita;

dal 8.2.2020 al 14.2.20 - convalescenza post- ricovero e proseguo terapia antibiotica salvavita;

dal 14.2.2020 al 20.2.2020 - ricovero per altro episodio settico e terapia antibiotica salvavita in vena;

dal 20.2. 2020 al 13.3.2020 - convalescenza post ricovero e proseguo terapia antibiotica salvavita" (cfr. doc. 6 ricorso).

9. Alla luce di quanto emerso, il ricorso deve essere accolto senza necessità di fare applicazione dei noti principi in tema di parità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato (art. 4 accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato) dal momento che è la stessa previsione dell'art. 19 co. 15 del CCNL scuola per i dipendenti a tempo determinato che richiama la previsione di cui all'art. 17 co. 9 per i lavoratori dipendenti in genere riguardo alle patologie gravi che comportano le conseguenze sopra rammentate in punto di assenze e retribuzione.

La [] risulta infatti senz'altro affetta da grave patologia dalla quale è scaturita []. Ricorrono quindi entrambe le ipotesi di cui sopra ovvero una patologia grave che comporta un vulnus funzionale intenso e inconsueto e una malattia temporanea determinata o connessa alla menomazione con percentuale superiore al 67% di invalidità permanente.

Deve pertanto essere applicato per le assenze effettuate dalla [] nel periodo oggetto del presente ricorso, ovverosia a.s. 2019- 2020, il comma 15 dell'art. 19 CCNL, con conseguente spettanza dell'intera retribuzione per i periodi di ricovero ospedaliero e di convalescenza.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 relativamente alle cause appartenenti al secondo scaglione, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da []
[] così provvede:

- accerta e dichiara l'illegittimità del decreto n. 2264 del 29.03.2022 adottato dall'Istituto Comprensivo [] stante il diritto della ricorrente a vedersi applicato l'art. 19 co. 15 e l'art. 17 co. 9 del CCNL di comparto e, l'effetto,
- condanna il Ministero resistente a corrispondere alla ricorrente il relativo compenso economico, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Avv. Francesco Orecchioni, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 1.700 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.

Grosseto, 25 gennaio 2023

Il Giudice